

## CIRCOLARE DI STUDIO 4/2020 - 20 marzo 2020

SIGNORI CLIENTI LORO SEDI

### CORONAVIRUS: DECRETO CURA ITALIA

#### ADEMPIMENTO

##### Coronavirus: decreto Cura Italia

Con l'aggravarsi della crisi dovuta all'epidemia di Covid-19 (c.d. "coronavirus") è stato emanato un primo decreto contenente, alcune importanti misure per sostenere le imprese, i lavoratori e le famiglie (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Decreto Cura Italia"). L'intervento si basa su:

- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

#### DA SAPERE

Il decreto "Cura Italia": altre misure per le imprese

Il decreto “Cura Italia” prevede altre misure di aiuto e sostegno per le imprese e i lavoratori, che spaziano dall’erogazione di importi una tantum ad agevolazioni fiscali relativamente alle erogazioni liberali.

## AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Coronavirus: stop ad accertamenti fiscali

**Lavoro** - Coronavirus domande CIGO/assegno ordinario

Scadenze dal 19 marzo al 2 aprile 2020

## ADEMPIMENTI

### CORONAVIRUS: DECRETO CURA ITALIA

*di Saverio Cinieri*

*Con l’aggravarsi della crisi dovuta all’epidemia di Covid-19 (c.d. “coronavirus”) è stato emanato un primo decreto contenente, alcune importanti misure per sostenere le imprese, i lavoratori e le famiglie (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia”). L’intervento si basa su quattro pilastri:*

- *finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;*
- *sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;*
- *sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.*

Si tratta di un pacchetto di norme che si aggiunge a quanto già disposto, alcuni giorni prima, con altri provvedimenti d’urgenza con il quale, come anticipato, si cerca di evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti.

In particolare, con i **precedenti interventi** (in particolare ci si riferisce ai D.L. n. 6/2020 e D.L. n. 9/2020), sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

Per quanto riguarda il pacchetto di misure in campo fiscale e contributivo, tra le altre si segnalano:

- la sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
- la sospensione, fino al 30 giugno 2020, degli adempimenti fiscali diversi dai versamenti;
- la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
- il differimento scadenze - per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo è stato posticipato al 20 marzo;
- la disapplicazione della ritenuta d'acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- la sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- la sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi.

Ulteriori disposizioni prevedono:

- il riconoscimento, ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working), di un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
- l'introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d'imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
- l'estensione della deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell'articolo 27 L. n. 133/1999 e l'introduzione di una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
- il riconoscimento, a negozi e botteghe, di un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.
- l'introduzione di misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.

Di seguito, si riporta una sintesi delle più importanti norme che interessano le imprese e i lavoratori.

## Le regole per imprese e lavoratori

### Proroghe fiscali e contributive

<p><b>Proroghe generali per tutti i contribuenti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ slitta al 20 marzo 2020 il termine dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria), in scadenza il 16 marzo 2020; pertanto, si fa riferimento al versamento dell'IVA, delle ritenute, addizionali ecc.;</li> <li>➤ slittano al 30 giugno 2020 (senza applicazione di sanzioni) gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; pertanto, ad esempio, la dichiarazione IVA annuale, il cui termine è fissato al 30 aprile, potrà essere trasmessa entro il 30 giugno.</li> </ul>
<p><b>Proroghe per alcune categorie di contribuenti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 23, 24 e 29 D.P.R. n. 600/1973), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e all'IVA: questi versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato; la sospensione dei versamenti dell'IVA, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;</li> <li>➤ per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 possono non essere assoggettati alle</li> </ul>

	<p>ritenute d'acconto previste per i redditi di lavoro autonomo (art. 25 e 25-bis D.P.R. n. 600/1973, quindi si fa riferimento ai professionisti e agli agenti e rappresentanti di commercio), da parte del sostituto d'imposta a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato: in tal caso, il soggetto interessato rilascia al sostituto apposita autocertificazione che attesta i suddetti requisiti e può effettuare il versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
--	--

### Settori maggiormente colpiti

Quali sono	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;</li> <li>➤ federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</li> <li>➤ soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;</li> <li>➤ soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</li> <li>➤ soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</li> <li>➤ soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</li> <li>➤ soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</li> <li>➤ soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</li> <li>➤ soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</li> <li>➤ aziende termali e centri per il benessere fisico;</li> <li>➤ soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;</li> <li>➤ soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</li> <li>➤ soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</li> <li>➤ soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre,</li> </ul>
------------	---

	<p>marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</li> <li>➤ soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</li> <li>➤ ONLUS, OdV, APS, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dal decreto di riforma del Terzo Settore (art. 5, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017).</li> </ul>
<b>Imposte/contr ibuti interessate</b>	<p>Termini dal 2 marzo al 30 aprile 2020 relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ IVA in scadenza nel mese di marzo;</li> <li>➤ ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente (art. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973), che operano in qualità di sostituti d'imposta;</li> <li>➤ adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.</li> </ul>
<b>Durata proroga</b>	<p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (i.e. 1° giugno) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p><b>Attenzione</b> Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>

**Comuni zona rossa (D.P.C.M. 1 marzo 2020, allegato 1)**

<b>Soggetti e comuni interessati</b>	<p>Persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni:</p> <p><b>1) Regione Lombardia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bertinico;</li> <li>b) Casalpusterlengo;</li> <li>c) Castelgerundo;</li> <li>d) Castiglione D'Adda;</li> </ul>
--	---

	<p>e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini.</p> <p><b>2) Regione Veneto:</b> a) Vò.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivo, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.</p> <p>Non si procede al rimborso di quanto già versato</p>

## DA SAPERE

### Il decreto “Cura Italia”: altre misure per le imprese

di Saverio Cinieri

*Il decreto “Cura Italia” prevede altre misure di aiuto e sostegno per le imprese e i lavoratori, che spaziano dall’erogazione di importi una tantum ad agevolazioni fiscali relativamente alle erogazioni liberali*

Il decreto “Cura Italia” in particolare prevede:

- la corresponsione di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro per i titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Il premio è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- il riconoscimento ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, di un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro;
- il riconoscimento, ai soggetti esercenti attività d’impresa (esclusi quelli per i quali non è stata disposta la sospensione dell’attività - v.d. allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11 marzo 2020) di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di

locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1;

- la possibilità di detrarre dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito in misura pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica la norma sulla deduzione delle erogazioni in favore di popolazioni colpite da calamità (art. 27 Legge n. 133/1999). Ai fini dell'IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento;
- il riconoscimento, ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. e agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito IRPEF. La modalità di erogazione del contributo sarà resa nota con una circolare in attesa di emanazione da parte dell'Insp. E' importantissimo quindi chiedere quanto prima, se non già in possesso, le relative credenziali di accesso.



# NOTIZIE DELLA SETTIMANA

## FISCO

---

### Biglietterie automatizzate: proroga di 9 mesi

---

L'Agenzia delle Entrate ha disposto la **proroga di 9 mesi** del termine entro cui ottenere il **riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata**. Il nuovo termine tiene conto delle nuove disposizioni emanate al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto, tra cui la possibile sospensione delle attività lavorative.  
*Agenzia delle Entrate, provv, 13 marzo 2020, n. 129039*

---

### Coronavirus: blocco slot machines tabaccai

---

Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli **dal 12 marzo** ha chiesto ai concessionari il **blocco delle slot machines** e agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali.  
*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, direttiva 12 marzo 2020, n. 89326*

---

### Coronavirus: stop ad accertamenti fiscali

---

Sono **sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario** da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza o sospesi in base a espresse previsioni normative: si tratta di una delle disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal direttore generale delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a seguito del D.P.C.M. 11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.  
*Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 12 marzo 2020*

---

### Agevolazione gasolio: rileva la percorrenza

---

In tema di agevolazione sul gasolio commerciale e relativo credito d'imposta, è rilevante il **dato sulla percorrenza specifica di ciascun mezzo**, essendo l'importo a credito ammissibile calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai chilometri percorsi nel **trimestre solare**, quali dichiarati dall'esercente ai fini del rimborso: tra i presupposti di ammissibilità all'agevolazione si contempla quello della **proprietà del veicolo** o del suo utilizzo in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità.  
*Agenzia delle Dogane, nota 12 marzo 2020, n. 74668*

---

### Esterometro e commissioni POS

---

A differenza dello spesometro, l'esterometro non riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**. Se il committente italiano sceglie di adempiere agli obblighi di fatturazione relativi al **reverse charge** mediante il **Sistema di Interscambio** e quindi con modalità elettronica non è tenuto all'adempimento dell'esterometro in quanto l'Amministrazione finanziaria è a conoscenza dell'operazione.  
*Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 11 marzo 2020, n. 91*

---

### IMU: valore catastale e non potenzialità edilizia

---

Anche in ragione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, la  *fictio iuris*  che considera come  **non fabbricabile**  il terreno opera nei confronti di  **tutti i comproprietari**  del fondo, poiché ai fini del calcolo della base imponibile, questa va a qualificare oggettivamente e univocamente il bene immobile che costituisce il presupposto impositivo dell'IMU: il terreno soggiace all'imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia.

*MEF, ris. 11 marzo 2020, n. 2*

---

### Stralcio debiti sotto i 1.000 euro: detrazione IVA

---

Nel caso in cui l'operazione per la quale era stata originariamente emessa fattura viene meno in tutto o in parte a causa del venir meno in tutto o in parte del prezzo dovuto, come nel caso dello stralcio debiti residui di importo inferiore a euro 1.000, previsto dal Decreto fiscale 2018 (D.L. n. 119/2018), la  **detrazione dell'imposta IVA**  è consentita  **entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA** .

*Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 11 marzo 2020, n. 90*

---

### Trasmissione telematica: anche gli avvocati

---

L'Agenzia delle Entrate ha individuato  **nuove tipologie di utenti**  incaricati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In particolare, sono considerati soggetti incaricati anche le  **associazioni tra avvocati** , iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, nonché le  **società tra avvocati** , iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.

*Agenzia delle Entrate, provv. 10 marzo 2020, n. 118737*

---

### Online il Portale della lotteria degli scontrini

---

Online  **dal 9 marzo 2020**  il  **portale della lotteria degli scontrini** , con tutte le informazioni utili e le modalità per ottenere il codice lotteria, necessario per partecipare al nuovo concorso  **da luglio 2020** . Il portale si compone di  **un'area pubblica**  e di  **un'area riservata** : nell'area pubblica - che riporta una serie di informazioni relative alla lotteria (il calendario delle estrazioni, il codice degli scontrini vincenti e informazioni sulle modalità di partecipazione e di riscossione dei premi) - è possibile generare il codice lotteria; nell'area riservata - accessibile tramite SPID, credenziali Fisconline/Entratel o CNS - sarà possibile controllare il numero di biglietti virtuali associati al singolo scontrino elettronico ricevuto, verificare le eventuali vincite e tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.

*Agenzia delle Entrate, sito internet*

---

### Interposizione fiscale mediante una società

---

Quanto alle  **forme di interposizione**  attuate mediante il ricorso agli schemi societari, se la presenza di una società non è sufficiente a configurare il fenomeno dell'interposizione, quest'ultima non può tuttavia essere esclusa sulla scorta di soli elementi di tipo formale,

laddove la società sia **appositamente costituita** al fine di assolvere alla mera funzione di centro di imputazione dei proventi derivanti da un'attività sostanzialmente **riconducibile alla persona fisica**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 9 marzo 2020, n. 89*

---

### Tariffe incentivanti GSE: modello entro giugno

---

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello di comunicazione** (e le relative istruzioni per la compilazione), concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle **tariffe incentivanti** riconosciute dal **Gestore dei Servizi Energetici** alla produzione di energia elettrica in caso di **cumulo con la detassazione per investimenti ambientali** realizzati da piccole e medie imprese. Il modello di comunicazione deve essere presentato entro e non oltre il **30 giugno 2020**. Nella comunicazione il contribuente deve indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

*Agenzia delle Entrate, provv. 6 marzo 2020, n. 114266*

---

### Compensazione intersoggettiva perdite fiscali

---

E' possibile disapplicare le disposizioni normativa di contrasto alla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali e degli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto laddove la **società incorporata non sia qualificabile come "bara fiscale"**: la *ratio* delle limitazioni è di contrastare il "commercio di bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili

*Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 6 marzo 2020, n. 88*

---

### ISA: non si applicano ai gruppi IVA

---

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ISA, approvati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019, **non si applicano**, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, nei confronti dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un **gruppo IVA**.

*MEF, decreto 28 febbraio 2020 (G.U. 13 marzo 2020, n. 66)*

---

### Sostegno della lettura: sconti/credito d'imposta

---

Entrerà **in vigore il 25 marzo 2020** la legge recante le disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, la quale dispone che la vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, sia consentita con uno sconto fino al **5 %** del prezzo apposto che può essere elevato **fino al 15%** per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. Inoltre incrementa di **3.250.000 euro annui**, a decorrere dall'anno 2020, la dotazione prevista per il ricorso al credito d'imposta per le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

Le disposizioni si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2020**.

*Legge 13 febbraio 2020, n. 15 (G.U. 10 marzo 2020 n. 63)*

## LAVORO

---

**Ape sociale: domande entro il 31 marzo 2020**

---

L'INPS recepisce la **proroga al 31 dicembre 2020** disposta dalla Legge di bilancio 2020 dell'anticipo pensionistico per disabili, caregivers, disoccupati e addetti a lavori gravosi. I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare, rispettivamente, per la verifica delle condizioni e per l'accesso al beneficio sono quelli già in uso nel 2019.

*INPS, circ. 12 marzo 2020, n. 35*

---

**Coronavirus domande CIGO/assegno ordinario**

---

L'INPS detta le indicazioni applicative per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende che prestano attività nei Comuni definiti zona rossa, a partire **dal 23 febbraio 2020** a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. Le misure riguardano sia la cassa integrazione in deroga che la possibilità di richiedere la Cigo per le aziende che stanno già usufruendo del trattamento straordinario.

*INPS, messaggio 12 marzo 2020, n. 1118*

**INAIL: sospensione versamento dei premi** L'INAIL fornisce chiarimenti in merito alla **sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi** per l'assicurazione obbligatoria prevista in favore delle imprese operanti negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal D.P.C.M. del 1° marzo 2020. La sospensione riguarda anche le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator attivi su tutto il territorio nazionale. Regolamentata inoltre la **sospensione dei pagamenti rateali e della notificazione** dei verbali unici di accertamento e degli illeciti amministrativi.

*INAIL, circ. 11 marzo 2020, n. 7*

---

**Bonus bebè 2020: procedura per le domande**

---

L'INPS rilascia la procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità, il cosiddetto "bonus bebè", per nascite, adozioni o affidamenti preadottivi. L'Istituto ha esteso l'assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020** provvedendo al pagamento mensile dell'assegno medesimo. La durata massima di erogazione del beneficio è stabilita in 12 mensilità. La domanda di assegno deve essere inoltrata dai soggetti aventi diritto esclusivamente in via telematica e una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.

*INPS, messaggio 11 marzo 2020, n. 1099*

---

**Coronavirus: studi professionali**

---

Con il Confprofessioni ci informa dell'intesa raggiunta con gli enti bilaterali del Ccnl degli studi professionali, Ebipro, Cadiprof e Fondoprofessionisti che varano una serie di misure straordinarie per tutelare i professionisti e salvaguardare i livelli occupazionali nel settore. **Sostegno al reddito, smart working e accesso al credito** per garantire continuità al lavoro. Oltre **quattro milioni di euro** per fronteggiare l'emergenza lavoro negli studi professionali colpiti dal Coronavirus.

*Confprofessioni, comunicato stampa 10 marzo 2020*

---

## Coronavirus: l'Italia è "zona protetta"

---

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Il quadro normativo aggiornato, **in vigore dal 10 marzo 2020**, contempla una serie di nuovi obblighi (e buone pratiche) per i datori di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di natura organizzativa, nonché alcune semplificazioni per il ricorso allo smart working. I datori di lavoro sono obbligati a comunicare alle Autorità Sanitarie qualsiasi dato o informazione utile a gestire le attività di prevenzione ma agli stessi è vietata la raccolta di dati sanitari, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (GDPR).

All'interno dei locali aziendali e nelle zone accessibili al pubblico/utenza, devono essere resi disponibili **erogatori di soluzioni disinfettanti** per le mani e deve essere assicurata la salubrità degli ambienti tramite una accurata pulizia degli spazi e delle superfici.

Fino al prossimo 3 aprile 2020, le aziende sono tenute a **limitare al massimo l'accesso di soggetti esterni** e l'eventuale insorgere di contagi tra il personale dipendente. Laddove possibile è opportuno ricorrere a prestazioni lavorative in **smart working**: tale opzione è esercitabile, fino alla fine del periodo di emergenza, presuntivamente stabilito per il **31 luglio 2020**.

*D.P.C.M. 9 marzo 2020 (G.U. 9 marzo 2020, n. 62)*

\* \* \*

Con successive circolari, lo Studio informerà tutti i clienti in relazione alle modalità di accesso a tutte le agevolazioni stabilite da DL 18/2020.

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners